

N. 1023

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BEDIN, DUVA, CASTELLANI Pierluigi,  
DE CAROLIS, FOLLIERI, RESCAGLIO e ZILIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1996**

---

Riforma dell’ordinamento della professione giornalistica

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	12
TITOLO I - Dell'ordine dei giornalisti .....	»	12
CAPO I - Dei consigli dell'ordine regionali o inter-regionali .....	»	12
CAPO II - Del consiglio nazionale dell'ordine .....	»	20
CAPO III - Disposizioni comuni .....	»	24
TITOLO II - Dell'albo professionale .....	»	25
CAPO I - Dell'iscrizione negli elenchi .....	»	25
CAPO II - Dei trasferimenti e della cancellazione dall'albo .....	»	30
CAPO III - Dell'esercizio della professione di giornalista .....	»	33
TITOLO III - Della disciplina degli iscritti .....	»	35
TITOLO IV - Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali .....	»	39
TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie .....	»	41

ONOREVOLI SENATORI. - Il peso dell'informazione nell'ambito della vita sociale e culturale del Paese e i riflessi che ciò comporta per quanto riguarda la tutela di fondamentali diritti di libertà sono oggetto di crescente attenzione dell'opinione pubblica. Nello stesso tempo è sempre più acuta la sensibilità per il rapporto fra informazione giornalistica e comportamenti etici a questa relativi.

Nasce di qui l'esigenza di un aggiornamento e di una riconsiderazione per quanto riguarda l'ordinamento della professione giornalistica. Rispetto a questo obiettivo si delineano, in sintesi, due approcci: il primo basato su una scelta radicale consistente nell'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che attualmente disciplina l'ordinamento della professione giornalistica.

Tale approccio ha preso corpo, tra l'altro, attraverso la promozione di una iniziativa referendaria per la quale sono in corso verifiche e vagli di ammissibilità.

L'altro approccio, che ai proponenti del presente disegno di legge appare decisamente più sostenibile, consiste in una iniziativa di approfondita riforma legislativa in materia che tenda a riportare in un quadro di compiuta tutela giuridica tutti gli elementi di novità che in questo campo si sono verificati nel corso degli ultimi decenni in modo da rendere l'esercizio della professione di giornalista adeguato, sia sotto il profilo soggettivo sia da un punto di vista più generale, alle esigenze del tempo in cui viviamo.

Tale ultimo approccio ha alimentato un ampio dibattito nell'ambito del mondo dell'informazione giornalistica e si è tradotto in un lavoro di analisi e di proposte che, specie grazie a taluni ordini regionali dei giornalisti, ha acquisito particolare spessore.

Fra gli altri ha rilievo l'attività in questo senso sviluppata dalla presidenza del consi-

glio regionale della Lombardia che ha prodotto una proposta di riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, particolarmente analitica. A tale proposta, della quale condividono largamente gli obiettivi, e al lavoro di ricerca che l'ha preceduta i firmatari del disegno di legge qui illustrato si sono largamente rifatti. E di ciò appariva doveroso, in premessa, dar conto.

L'ordinamento giuridico italiano accorda particolari tutele alle professioni intellettuali.

La Costituzione (articolo 33) prescrive «un esame di Stato (...) per l'abilitazione all'esercizio professionale». Il codice civile (articolo 2229) afferma che sono professioni intellettuali solo quelle riconosciute come tali dalla legge e per il cui esercizio «è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi». Agli ordini, afferma sempre il codice civile, sono devoluti «l'accertamento dei requisiti per la iscrizione negli albi e negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti». A questa normativa non sfugge la professione giornalistica organizzata dal legislatore del 1963 con l'ordine, l'albo e l'esame di Stato. Le regole dell'ordine dei giornalisti quindi, non sono anomale, ma eguali a quelle degli altri 23 ordini e collegi operanti in Italia.

Con la legge 3 febbraio 1963, n. 69, la professione giornalistica è riconosciuta legalmente (come le altre professioni italiane).

Si tratta di un orientamento che riflette largamente scelte compiute in molti altri Paesi. Una ricerca svolta tra il 1986 e il 1988 dalla *Fédération internationale des journalistes* (FIJ) ha rilevato che, a quella data, erano 16 i Paesi in tutto il mondo dotati di un collegio o di un ordine dei giornalisti.

Lo stesso documento afferma: «finora la maggior parte delle "corporazioni" di giornalisti ha adottato un sistema misto, basato

sul titolo accademico o sull'esperienza pratica, per accedere alla professione. Dati gli antecedenti storici e l'evoluzione delle altre corporazioni professionali si può ritenere che la via d'accesso strettamente universitaria finirà per prevalere».

Il sistema attuale in vigore in Italia si differenzia da quello degli altri Paesi dell'Unione europea. È un sistema, anzi, che non ha riscontri in tali Paesi, anche se in alcuni - Francia, Portogallo, Spagna, Lussemburgo - la professione giornalistica è tutelata giuridicamente (come in Italia). La disciplina comunitaria è, comunque, sostanzialmente neutra rispetto all'esistenza o meno degli ordini professionali. Tuttavia in campo europeo si nota una crescente attenzione per gli aspetti etici dell'attività giornalistica. In particolare, come sottolinea una importante risoluzione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa (n. 1003 del 1° luglio 1993): «l'esercizio del giornalismo comporta diritti e doveri, libertà e professionalità». Dal che consegue, sottolinea in un altro punto il citato documento, che «per la vigilanza sul rispetto di tali principi è necessario creare organismi di autocontrollo».

Con le disposizioni contenute nelle leggi comunitarie del 1990 (legge 29 dicembre 1990, n. 428) e del 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52) - in base alle quali i cittadini comunitari possono iscriversi agli elenchi dei pubblicitari e dei professionisti dell'Albo e al registro dei praticanti nonchè possono essere editori e direttori di quotidiani e periodici nel nostro Paese - l'Italia ha imboccato la via della compatibilità dell'ordine dei giornalisti con l'Unione europea attraverso il riconoscimento dell'organizzazione in essere della professione e della reciprocità. All'Unione europea interessa che ai cittadini comunitari siano accordati gli stessi «diritti» dei cittadini italiani, che esercitano la professione giornalistica. I cittadini comunitari, inoltre, possono sostenere nella loro lingua l'esame di Stato per diventare giornalisti professionisti in Italia.

Con proprio decreto in data 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e l'ordine nazionale dei giornalisti, ha varato la laurea in giornalismo, rendendo superato il corso di diploma varato con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992. I corsi in giornalismo (quinquennali) sono dunque organizzati nell'ambito delle facoltà che hanno attivato corsi di laurea in scienze della comunicazione.

L'università italiana ha quindi individuato i saperi scientifici e tecnici della professione giornalistica. Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo in giornalismo comprendono: storia del giornalismo, diritto dell'informazione e della comunicazione, teoria e tecniche del linguaggio giornalistico, teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo, teoria e tecniche dei nuovi *media*, economia della comunicazione, economia e gestione delle imprese di comunicazione, teoria e politica dello sviluppo, relazioni internazionali, storia delle istituzioni politiche, metodologia e tecniche della ricerca sociale, etica e deontologia della comunicazione, lingua italiana. Tra gli insegnamenti opzionali figurano, tra l'altro, editoria multimediale, storia della radio e della televisione, metodi e tecniche di produzione grafica, storia critica del cinema, storia e tecnica della fotografia. I programmi prevedono anche una pratica guidata che abbraccia attività di laboratorio e di esercitazione, seminari professionali, *stages* di formazione con inizio dal terzo anno e per una durata di diciotto mesi («nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica»). I futuri laureati in giornalismo sosterranno, quindi, automaticamente l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Va detto, però, che le scuole, sorte a partire dal 1977 (la prima a Milano su iniziativa dell'ordine della Lombardia e della regione Lombardia), hanno individuato un nucleo di saperi tecnici e scientifici che danno sostanza alla professione giornalistica. Queste scuole (Ifg Milano, Cattolica Milano, Ifg Bologna, Ifg Urbino, Rai Perugia, Luiss Roma) avranno un futuro: formeranno, con

un corso biennale, giornalisti in una prima fase anche non laureati o laureati in altre discipline. Appare naturale, quindi, la collaborazione tra gli istituti per la formazione dei giornalisti (IFG) e l'università così come è stata prefigurata dal citato decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 che ha istituito la laurea in giornalismo.

Se ne trae la constatazione che i cittadini possono essere tutelati da quei giornalisti che tengono comportamenti riprovevoli sul piano etico, piuttosto che abrogando la legge del 1963, creando strumenti adeguati che formino i giornalisti. E appunto, il fine dei corsi universitari di giornalismo è la tutela del cittadino, dell'informazione e della democrazia dalle insidie di un uso non consono all'attività giornalistica. Chi aspira a lavorare in un giornale o in televisione va formato alla professione del giornalista. I cittadini devono essere salvaguardati da quei giornalisti che operano nel disprezzo della deontologia e delle leggi.

Il giornalista esercita un potere enorme; questo ruolo presuppone che il giornalista abbia una preparazione adeguata e tale da consentirgli di resistere anche alle «manipolazioni» di chi ha il potere politico, giudiziario ed economico e di servire con lealtà e competenza il suo unico padrone: il lettore.

I corsi universitari in giornalismo e l'ordine (concepito dal codice civile come ente che organizza la professione) sono il mezzo indispensabile per raggiungere il fine delle garanzie da offrire ai cittadini lettori e telespettatori. Tutelando i cittadini, l'informazione e la democrazia, è ovvio che si tutela anche il giornalista, cioè il soggetto che è fonte dell'informazione.

Si può quindi affermare che la laurea in giornalismo e l'ordine sono entrambi essenziali, la prima sotto il profilo formativo e il secondo in quanto strumento organizzativo, per garantire più compiutamente i diritti dei cittadini a una informazione corretta e per elevare il livello qualitativo della stessa informazione: tema quest'ultimo al centro di sempre più diffuse preoccupazioni.

Una più elevata qualità della informazione appare, d'altra parte, un contributo pre-

zioso al consolidamento della democrazia italiana.

Dal 1908 ad oggi l'ordinamento giuridico dedicato ai giornalisti e al giornalismo si è arricchito di norme che hanno il loro fondamento nella Costituzione della Repubblica. Con l'articolo 2 della Costituzione la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e l'ordine dei giornalisti va, appunto, considerato una «formazione sociale» dove ogni singolo giornalista «svolge la sua personalità»; l'articolo 21 proclama la libertà di manifestazione del pensiero, stabilisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, vieta le pubblicazioni a stampa contrarie al buon costume; l'articolo 33, quinto comma, prevede l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; l'articolo 41 afferma che «l'iniziativa economica privata è libera»: secondo l'Unione europea, ogni professionista è un'impresa e l'ordine, quindi, va concepito come un'associazione di imprese. Se l'ordine dovesse essere cancellato, ai giornalisti verrebbe, tra l'altro, negato il diritto costituzionale fissato dall'articolo 41.

La Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto la legittimità dell'istituzione dell'ordine. Secondo i giudici di Palazzo della Consulta (sentenza n. 11 del 23 marzo 1968, confermata dalla sentenza n. 71 dell'8 febbraio 1991) la legittimità dell'ordine in relazione all'articolo 21 della Costituzione nasce dal fatto che la legge del 1963 «disciplina l'esercizio dell'attività professionale giornalistica e non l'uso del giornale come mezzo di libera manifestazione del pensiero, sicchè esso non tocca il diritto di manifestare liberamente il pensiero che l'articolo 21 della Costituzione riconosce a tutti». L'appartenenza all'ordine «non è condizione necessaria per lo svolgimento di un'attività giornalistica che non abbia rigorosa caratteristica della professionalità».

La legge professionale, dunque, non limita il diritto che l'articolo 21 riconosce a tutti di enunciare le proprie opinioni attraverso un giornale. Tale diritto - dice la Consulta - sarebbe sicuramente violato se solo gli

iscritti all'albo fossero «autorizzati» a scrivere sui giornali, ma si deve escludere che una siffatta conseguenza derivi da quella legge.

La Corte, però, ha allargato la funzione dell'ordine: «Il fatto che il giornalista esprima la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela - dice sempre la sentenza n. 11 del 1968 - la superfluità di un apparato che, secondo altri, si giustificerebbe solo in presenza di una libera professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo, che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla».

L'istituzione di un albo giornalistico e l'obbligatorietà dell'iscrizione ad esso non costituiscono di per sé - afferma ancora la Consulta - una violazione della sfera di libertà di chi voglia al giornalismo professionalmente dedicarsi purchè le norme che disciplinano l'ordine assicurino a tutti il diritto di accedervi e non attribuiscono ai suoi organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla libertà degli iscritti.

La sentenza n. 11 del 1968, la cui portata va opportunamente sottolineata, si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato da parte della Corte costituzionale e che, sia pure con tappe successive, ha condotto la Corte stessa a riconoscere:

a) la natura «coessenziale» dell'articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di «cardine» che tale norma riveste rispetto alla forma di «Repubblica democratica» fissata

dalla Carta costituzionale (sentenze n. 11 e n. 98 del 1968; n. 105 del 1972; n. 94 del 1977);

b) l'esistenza di un vero e proprio «diritto all'informazione», come risolto passivo della libertà di espressione (sentenze n. 105 del 1972; n. 225 del 1974; n. 94 del 1977);

c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un'attività d'informazione giornalistica (sentenze n. 11 e n. 98 del 1968; n. 2 del 1971).

Le regole etiche, calate nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine, sono il cuore dell'autonomia della professione. È inconcepibile, infatti una professione senza etica. Dalla legge professionale si ricava che il giornalismo è da concepire come informazione critica. Il giornalismo non può essere confuso con il messaggio pubblicitario esplicito o indiretto. La cornice legislativa conferisce, quindi, al giornalista il massimo grado di libertà e di autonomia professionale. E in tempi di concentrazioni editoriali iliberali sarebbe delittuoso privare i giornalisti di uno strumento giuridico di difesa e di autonomia.

La legge professionale (articoli 2 e 48) fissa le regole deontologiche che i giornalisti sono tenuti a osservare. Giornalisti ed editori sono impegnati dalla legge, inoltre, a promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori. Questa obbligatorietà riguarda, quindi, anche gli editori, tenuti a rispettare una legge dello Stato. Senza gli articoli 2 e 48, i giornalisti sarebbero ridotti a svolgere mansioni di profilo più modesto, senza una deontologia da osservare. La forza dell'ordine costituito per legge, sta anche nei poteri di ente pubblico: le sue delibere non possono essere disapplicate (articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E).

La legge istitutiva dell'ordine detta regole etiche fondamentali per l'attività giornalistica:

1) libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo come informazione critica);

2) osservanza delle norme che tutelano la personalità altrui e rispetto, come obbligo inderogabile, della verità sostanziale dei fatti, principi da intendere come limite alle libertà di informazione e di critica;

3) esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà;

4) dovere di rettificare le notizie inesatte;

5) dovere di riparare gli eventuali errori;

6) rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse;

7) dovere di promozione della fiducia tra la stampa e i lettori;

8) mantenimento del decoro e della dignità professionali;

9) rispetto della propria reputazione;

10) rispetto della dignità dell'ordine professionale;

11) dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;

12) dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.

Fra i suddetti principi etici vanno inseriti questi tre punti:

1) il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale;

2) è vietata la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minorenni imputati, testimoni e persone offese o danneggiati dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza (articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, e articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui alla legge di ratifica 27 maggio 1991, n. 176);

3) si deve procedere alla definizione del concetto di attività giornalistica secondo le indicazioni della Corte di cassazione, di cui si dirà più oltre.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287), la cosiddetta «*Antitrust*», ha avviato, con delibera 1° dicembre 1994, un'indagine conoscitiva sulle libere professioni (compresa quella giornalistica). L'indagine verte su tutti gli aspetti normativi e regolamentari suscettibili di determinare distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato. Secondo l'*Antitrust* i profili per i quali potrebbero ravvisarsi punti di contrasto con la normativa sono: le barriere dell'accesso alla professione; l'imposizione di tariffari obbligatori minimi o fissi; il divieto di pubblicità dell'attività professionale; le limitazioni territoriali dell'attività; le condizioni poste alle forme di esercizio dell'attività stessa; l'esclusiva della prestazione.

L'*Antitrust* parte da una premessa: l'assoggettabilità delle libere professioni alle regole della concorrenza deriva dalla nozione d'impresa adottata dall'*Antitrust* medesima e dagli stessi organi comunitari. Ai fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza è impresa «qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento». Anche gli accordi Gatt (oggi Organizzazione mondiale per il commercio-Wto) dell'aprile 1995 liberalizzano i servizi commerciali e le attività professionali.

In sostanza l'*Antitrust* configura il singolo professionista come impresa e gli ordini professionali come associazioni di imprese. In conclusione, pertanto, le attività professionali possono essere ritenute esercizio di impresa e come tali soggette alle regole della concorrenza sulle quali vigila, appunto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Antitrust*).

La delibera del 1° dicembre 1994 dell'*Antitrust* riflette un indirizzo comunitario: è chiaro che nel futuro le professioni «so-

miglieranno poco a quelle che abbiamo conosciuto e praticato sino ad oggi».

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nella relazione al Parlamento per l'anno 1993 sullo stato dell'editoria (*Doc. LXVII*, n. 2, XI legislatura), dedica un paragrafo alle vicende del giornalismo italiano e alle sue forme organizzative nonchè al dibattito dottrinale sulla compatibilità costituzionale del vigente ordinamento professionale. Il punto centrale rimane quello di accertare se l'esercizio della professione, così come è oggi disciplinato dalla legge n. 69 del 1963, «implichi o renda comunque possibile un controllo sull'attività del giornalista in quanto attività di manifestazione del pensiero».

Il Garante conclude osservando che «la legittimità costituzionale di siffatto controllo, il quale secondo tale impostazione conferisce in via generale validità alla istituzione dell'ordine, andrebbe ricondotto alle disposizioni costituzionali relative all'attività economica (articolo 41, in particolare), in considerazione del fatto che l'attività del giornalista risulta assoggettata a tale obbligo solo se ed in quanto esercitata in via professionale».

Il ragionamento dei due Garanti, quindi, si salda e il ruolo dell'ordine ne esce rinnovato e rinvigorito: gli ordini devono garantire, quindi, anche in linea con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, le qualità professionali nonchè la trasparenza e la correttezza (cioè l'etica) dei propri iscritti.

Ne deriva che l'appartenenza agli albi professionali va in prospettiva legata esclusivamente al possesso di una laurea specifica in giornalismo (già varata dall'università) o alla frequenza obbligatoria di un corso biennale presso una delle già menzionate scuole professionali riconosciute dall'ordine dei giornalisti (Ifg Milano, Cattolica Milano, Ifg Bologna, Ifg Urbino, Ifg Perugia, Luiss-Roma) e funzionanti in base al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2291.

Laurea e frequenza delle scuole riconosciute danno diritto all'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione (come oggi accade per medici, ingegneri e altri). Le scuole di gior-

nalismo riconosciute dall'ordine hanno ottenuto un significativo accredito (come strutture ufficialmente riconosciute dove si può svolgere il praticantato giornalistico alternativo rispetto a quello tradizionale) nel provvedimento n. 3616 (PI646) emesso il 15 febbraio 1996 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato su conforme parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

La professione giornalistica oggi è considerata in dottrina di rilevanza pubblica e improntata a una funzione sociale primaria. La rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un'attività d'informazione giornalistica è stata affermata in maniera chiara, come già ricordato, da alcune sentenze della Corte costituzionale.

L'ordinamento riconosce un diritto del cittadino all'informazione (articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge 4 agosto 1955, n. 848). C'è dunque un diritto dei cittadini all'informazione, che deve rispondere ai criteri della trasparenza e della verità, mentre l'attività giornalistica contribuisce anche alla conservazione e allo sviluppo dell'ordinamento democratico. Anche da questo contesto affiorano la rilevanza pubblica della professione giornalistica e la sua funzione sociale.

Punto di forza della professione è anche la definizione del concetto di attività giornalistica da parte della Corte di cassazione: «Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso (...), differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della do-



vuta attenzione e considerazione» (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 1827 del 20 febbraio 1995).

L'appartenenza all'albo va legata, come si diceva, esclusivamente al possesso di una laurea specifica in giornalismo (già varata) o (per tutti gli altri laureati) alla frequenza obbligatoria di un corso biennale presso una scuola riconosciuta dall'ordine dei giornalisti: laurea in giornalismo e frequenza delle scuole riconosciute con diritto all'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Una eventuale abrogazione della legge n. 69 del 1963 sulla professione giornalistica in luogo di una sua riforma non sarebbe introduttiva di vantaggi etici e sociali e preluderebbe invece a danni rilevanti. La Corte costituzionale ha spiegato che l'ordine non è un ostacolo alla libertà dei cittadini di manifestare il pensiero. L'ordine tutela la correttezza dell'esercizio della professione, ma non muove e non ha mai mosso censure alla manifestazione del pensiero da parte dei propri iscritti. L'abrogazione della legge determinerebbe una condizione di assoluta libertà degli editori nell'intervenire senza limiti nella fattura dei giornali. La riforma dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) del 1995-1996, con la creazione anche di una gestione separata per i *free lance*, va nella direzione di affermare che ogni professione, e anche quella giornalistica, può essere svolta in due modi: in regime di autonomia e in regime di rapporto di lavoro subordinato. In sostanza i giornalisti hanno abbandonato la visione di una professione che si possa svolgere soltanto da «dipendenti». L'esistenza di un ordine ha determinato questa maturazione operativa. La riforma della legge del 1963 non va solo nell'interesse della categoria giornalistica ma risponde a interessi più generali della collettività nazionale e della democrazia. La formazione dei giornalisti è oggi, infatti, un problema centrale della vita nazionale mentre l'aggancio della professione all'università è un problema maturo da tempo.

Ecco quindi, in sintesi, la nostra proposta di riforma della professione giornalistica.

L'articolo 1 definisce l'ordine dei giornalisti, con la previsione di un albo suddiviso in due elenchi: uno dei professionisti e uno dei pubblicisti. La novità sta nel fatto che il giornalista professionista, che ha l'obbligo dell'esclusività professionale, può esercitare la professione in forma autonoma, coordinata o subordinata. Il giornalista pubblicista deve invece necessariamente esercitare un'altra occupazione.

Nell'articolo 2 l'attività giornalistica è individuata, al comma 1, secondo la già citata sentenza della Corte di cassazione n. 1827 del 1995: «Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione».

Nell'articolo 2 sono inoltre contenute le norme etiche che garantiscono la libertà del giornalista e quindi del prodotto del suo lavoro, con gli unici limiti del rispetto delle persone, della distinzione tra informazione e pubblicità (articolo 8, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223), della salvaguardia dei minori (articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, e articolo 16 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo). Sono infine garantiti, per i cittadini, il diritto alla rettifica di notizie inesatte e, per i giornalisti, il segreto professionale.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, descrivono la composizione, le modalità di elezione in un'unica convocazione e la durata in carica dei consigli regionali, quest'ultima prolungata a quattro anni. Nell'articolo 8 è prevista la procedura di reclamo contro le operazioni elettorali. I reclami, differentemente da quanto previsto nella normativa vigente, devono essere depositati presso i consigli regionali e notificati dai proponenti ai controinteressati tramite ufficiale giudiziario. I controinteressati, a loro volta, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti. Si tratta di un fattore di garanzia non previsto dalla vigente legge n. 69 del 1963, richiamato dalla sentenza della prima sezione civile della Corte di cassazione n. 1053 del 10 febbraio 1996, nella quale si sottolinea che il deposi-

to del ricorso presso il consiglio regionale è finalizzato alla realizzazione del contraddittorio secondo le forme previste dal quarto comma dell'articolo 61 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 riguardano le cariche del consiglio regionale, le attribuzioni del consiglio regionale stesso e del suo presidente e il collegio dei revisori dei conti. Un'attribuzione significativa del consiglio è la tutela dell'autonomia professionale del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, oltre all'allargamento dei poteri in campo di studio e aggiornamento professionale.

Negli articoli 13, 14 e 15 sono previste le norme sulla convocazione ed il funzionamento delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 definiscono la composizione, le cariche, le attribuzioni del consiglio nazionale e del suo presidente. Oltre ai compiti già previsti dalla legge vigente, al consiglio è demandata l'importante funzione di promozione e coordinamento delle scuole di giornalismo, dove i giovani laureati possono svolgere per un biennio la pratica professionale necessaria a sostenere l'esame di Stato. Altrettanto importante è la funzione di coordinamento dell'attività dei consigli regionali e interregionali attraverso riunioni periodiche dei rispettivi presidenti e vice presidenti, nonché quella riguardante la cura di un massimario delle decisioni dei consigli regionali e interregionali e dello stesso consiglio nazionale, allo scopo di uniformare il più possibile il comportamento dei consigli stessi.

Negli articoli dal 26 al 35 sono descritti i requisiti necessari per iscriversi a ciascuno dei due elenchi da cui è composto l'albo dell'ordine dei giornalisti: professionisti e pubblicisti. Mentre nulla è mutato per l'iscrizione all'albo dei pubblicisti, che non possono svolgere la professione giornalistica come unica professione, è radicalmente innovativa la disciplina che si propone per l'accesso all'albo dei professionisti, e in particolare per l'esame di Stato che consente

l'esercizio della professione giornalistica: non si prevede più il praticantato di diciotto mesi con assunzione presso un'azienda editoriale, ma è invece ammesso esclusivamente il requisito della laurea in giornalismo o, in alternativa, della laurea in altra disciplina con successiva frequenza per almeno due anni di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine. Viene pertanto recepito il citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 aprile 1996, che prevede periodi di formazione nelle redazioni di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, telegiornali di emittenti nazionali, regionali e provinciali, da svolgersi in regime di convenzione.

Innovativo è infine l'articolo 36 che riconosce il diritto di iscrizione all'ordine dei giornalisti ai cittadini extracomunitari, purchè siano cittadini di uno Stato che pratica il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del cittadino extracomunitario che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto sociale.

Gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 prevedono i casi in cui un giornalista può essere cancellato dall'albo: per perdita dei diritti civili, della cittadinanza italiana o comunitaria, per condanna penale o per ordine di custodia cautelare, per essere venuta meno l'esclusività professionale, per inattività professionale. L'articolo 42 prevede le condizioni per la reinscrizione.

Gli articoli 43 e 44 fissano le modalità di notificazione e pubblicizzazione delle deliberazioni del consiglio.

Gli articoli 45, 46 e 47 definiscono l'esercizio della professione giornalistica, che è riservata solo agli iscritti all'albo, ed è requisito indispensabile per dirigere una testata giornalistica, eccezion fatta per le riviste di carattere tecnico, professionale o scientifico e per gli organi di partito o organizzazioni sindacali o del volontariato. L'inclusione di quest'ultima categoria di pubblicazioni rappresenta una innovazione e vuol costituire una facilitazione della vita associativa nelle sue necessità di comunicazione.

Gli articoli da 48 a 57 trattano dei procedimenti disciplinari, che rappresentano il completamento dell'applicazione delle norme etiche. L'attribuzione al consiglio regionale della competenza per il giudizio disciplinare è una delle principali ragioni dell'esistenza dell'ordine dei giornalisti: il consiglio regionale agisce d'ufficio oppure anche su richiesta del procuratore generale competente. Sono salvaguardati i diritti di difesa dell'incolpato, al quale viene ora concesso, se ammette l'addebito, di concordare con il consiglio regionale la sanzione disciplinare (che in tal caso è ridotta), rinunciando a ogni impugnazione. Le sanzioni restano immutate: avvertimento, censura, sospensione, radiazione dall'albo. La reiscrizione (articolo 58) può essere concessa dopo cinque anni dalla radiazione.

L'articolo 59 determina la procedura per il ricorso al consiglio nazionale, peraltro già delineata nell'articolo 8. Gli articoli 60, 61,

62, 63 e 64 completano il quadro dei ricorsi.

Il disegno di legge contiene infine una serie di disposizioni transitorie, la più importante delle quali è quella contenuta nell'articolo 65, con la quale si consente di sostenere l'esame di Stato per diventare professionisti ai numerosi pubblicisti, quasi tutti di giovane età, che negli ultimi anni hanno lavorato a tempo pieno per testate giornalistiche scritte e radiotelevisive senza essere assunti come praticanti con contratto giornalistico, ma con le più svariate forme di retribuzione e di inquadramento. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, essi potranno dunque sostenere l'esame di Stato secondo modalità da stabilirsi in sede di regolamento.

Gli ultimi articoli 66, 67, 68, 69 e 70 regolano aspetti tecnici connessi con l'entrata in vigore della nuova legge e stabiliscono le modalità di emanazione del regolamento di attuazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I. DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

#### Capo I.

##### DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

#### Art. 1.

##### *(Ordine dei giornalisti)*

1. All'ordine dei giornalisti appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

2. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista in forma autonoma, coordinata o subordinata.

3. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita e che esercitano altre professioni o impieghi pubblici o privati.

4. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo ed alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel regolamento di cui all'articolo 68, da un consiglio dell'ordine, secondo le norme della presente legge.

5. Gli ordini regionali e interregionali e l'ordine nazionale dei giornalisti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono persone giuridiche di diritto pubblico ed enti pubblici non economici.

#### Art. 2.

##### *(Diritti e doveri)*

1. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta

alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione.

2. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere, anche attraverso apposita indicazione grafica o mezzi ottici o acustici di evidente percezione, il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale.

3. Sono vietate la pubblicazione delle generalità e delle immagini di minorenni imputati, testimoni e persone offese o danneggiate dal reato, nonché la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale. È altresì vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata di un minorenne, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza.

4. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

5. I giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori e la fiducia tra la stampa e i lettori.

### Art. 3.

#### *(Composizione dei consigli regionali o interregionali)*

1. I consigli regionali o interregionali sono composti da sei professionisti e tre pubblicisti scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di

iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 4.

*(Elezione dei consigli dell'ordine)*

1. L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta agli iscritti, esclusi i sospesi, almeno quindici giorni prima del voto, e pubblicato sui due principali giornali della regione alla quale l'ordine si riferisce, oppure sul periodico organo del consiglio regionale o interregionale, ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in una unica convocazione.

3. L'assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

*(Votazioni)*

1. Il presidente dell'ordine, con proprio provvedimento adottato almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie da cinque a trenta scrutatori fra i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo. Il più anziano per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.

2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Il presidente, qualora le esigenze lo richiedano, può integrare l'ufficio elettorale con altri scrutatori.

3. Il segretario dell'ordine o un notaio esercitano le funzioni di segretario di seggio.

4. Per lo svolgimento delle operazioni di voto nei seggi costituiti in sedi distaccate, di cui all'articolo 6, comma 3, il presidente dell'ordine designa tre scrutatori, due dei quali svolgono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di segretario del seggio.

Art. 6.

*(Scrutinio e proclamazione degli eletti)*

1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del consiglio dell'ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

2. Decorse dodici ore, distribuite in due giorni, dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione.

3. I seggi costituiti, fino a un massimo di due, in sedi diverse da quella del consiglio regionale o interregionale dell'ordine, restano aperti un solo giorno, per un massimo di otto ore; in tali seggi si procede esclusivamente alla raccolta delle schede, che vengono portate alla sezione elettorale della città dove ha sede l'ordine regionale e interregionale per essere immesse nelle urne previo riscontro, ad opera di un notaio, del loro numero con quello degli elettori iscritti nell'apposita lista. Solo successivamente a questa operazione, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Gli iscritti residenti in province diverse da quella dove ha sede il consiglio regionale o interregionale, possono votare presso il seggio elettorale centrale sito nel capoluogo regionale soltanto nella seconda giornata delle votazioni.

4. Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e quelle per il rinnovo del consiglio nazionale dell'ordine, il presidente del seggio, una volta ultimato lo spoglio delle schede riferite al consiglio regionale, può rinviare lo spoglio delle schede riferite al consiglio nazionale alle ore 9 del

giorno successivo; in tal caso provvede, presente un notaio, a sigillare le urne contenenti le schede votate, a chiudere e a sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali e i timbri nonchè la sala dello scrutinio.

5. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

6. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

#### Art. 7.

*(Durata in carica del consiglio. Sostituzioni)*

1. I componenti del consiglio regionale o interregionale restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I consiglieri assenti, non per cause di forza maggiore, per un periodo di oltre sei mesi consecutivi decadono e sono sostituiti dai primi dei non eletti nel rispettivo elenco.

3. I componenti nominati ai sensi del comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

#### Art. 8.

*(Reclamo contro le operazioni elettorali)*

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. I reclami sono depositati presso il consiglio regionale o interregionale, che provvede entro trenta giorni all'inoltro al consiglio nazionale, e devono essere notificati dai proponenti ai controinteressati tramite ufficiale giudiziario. I controinteressati e il procuratore generale della Corte d'appello del capoluogo di regione ove ha sede il consi-



glio possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti.

2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il consiglio e sia accolto, il consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

#### Art. 9.

##### *(Cariche del consiglio)*

1. Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente deve essere iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti dell'albo.

2. Le aziende editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa nonché di telegiornali, le amministrazioni e gli enti pubblici e privati sono tenuti a concedere ai componenti del consiglio regionale o interregionale e del collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 12, i permessi retribuiti per il tempo necessario allo svolgimento delle loro funzioni elettive.

#### Art. 10.

##### *(Attribuzioni del presidente)*

1. Il presidente dura in carica quattro anni, ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Qualora il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

## Art. 11.

*(Attribuzioni del consiglio)*

1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia e tutela l'autonomia della professione del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria;

b) vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge e in particolare esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali in conformità del relativo tariffario, approvato ogni anno dal consiglio nazionale, e ai sensi degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;

l) promuove e favorisce le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti;

m) nomina commissioni consultive e di studio.

## Art. 12.

*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Ogni ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

2. Il collegio dei revisori controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

3. L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

## Art. 13.

*(Assemblea per l'approvazione dei conti)*

1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

## Art. 14.

*(Assemblea straordinaria)*

1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'ordine.

2. Nei casi di cui al comma 1 si procede alla convocazione entro il termine di dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

## Art. 15.

*(Norme comuni per le assemblee)*

1. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine assumono rispettivamente le

funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. Il segretario può essere sostituito da un notaio.

2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Per le assemblee convocate ai sensi degli articoli 13 e 14, si applica, per quanto ivi non previsto, il disposto dell'articolo 4.

## Capo II.

### DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

#### Art. 16.

##### *(Consiglio nazionale: composizione)*

1. È istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

2. Il consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicitista per ogni ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

3. Gli ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà. Gli ordini regionali o interregionali che hanno più di 2.000 pubblicitisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 2.000 pubblicitisti eccedenti tale numero o frazione di 2.000 superiore alla metà.

4. Per l'elezione dei membri del consiglio nazionale si procede a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

5. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, con le modalità di cui all'articolo 8. In caso di accoglimento del reclamo, il consiglio nazionale stesso fissa un

termine, non superiore a trenta giorni, perchè da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla. Le operazioni di voto sono organizzate dagli organi del consiglio in carica al momento della convocazione dell'assemblea.

Art. 17.

*(Durata in carica del consiglio nazionale - Sostituzioni)*

1. Ai componenti del consiglio nazionale dell'ordine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Art. 18.

*(Incompatibilità)*

1. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio regionale o interregionale e del consiglio nazionale.

2. Il componente di un consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio regionale o interregionale.

Art. 19.

*(Cariche)*

1. Il consiglio nazionale dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere, nonchè un comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti. Tra i componenti del comitato esecutivo sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

2. Il consiglio nazionale designa altresì tre giornalisti perchè esercitino le funzioni di revisori dei conti.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e deve essere scelto tra gli iscritti

nell'elenco dei professionisti; il vicepresidente è scelto tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti; i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli ordini regionali o presso il consiglio nazionale.

Art. 20.

*(Attribuzioni del consiglio)*

1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro di grazia e giustizia sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

b) coordina e promuove le attività culturali dei consigli dell'ordine regionali o interregionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei consigli dell'ordine regionali o interregionali ai sensi dell'articolo 24;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine regionali o interregionali in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro dei praticanti, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e dei collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro grazia e di giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli dell'ordine regionali o interregionali dai rispettivi iscritti, da riscuotere secondo le modalità previste dalla legge 10 giugno 1978, n. 292;

h) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei consigli dell'ordine regionali e interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività;

i) promuove e coordina, d'intesa con i consigli dell'ordine regionali o interregionali, con le regioni interessate e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sentite la Federazione italiana editori giornali (FIEG) e la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), l'istituzione di scuole di giornalismo aperte a giovani laureati dove si svolge per un biennio la pratica professionale e la cui frequenza a tempo pieno dà diritto di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) cura il massimario delle decisioni e dei provvedimenti dei consigli dell'ordine regionali e interregionali e dello stesso consiglio nazionale.

#### Art. 21.

##### *(Attribuzioni al comitato esecutivo)*

1. Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del consiglio stesso, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), d) ed e), con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del consiglio, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

#### Art. 22.

##### *(Attribuzioni del presidente)*

1. Il presidente del consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio e del comitato esecutivo stessi ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge e da altre disposizioni normative.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.

### Capo III.

#### DISPOSIZIONI COMUNI

##### Art. 23.

*(Riunioni dei consigli e del comitato esecutivo)*

1. Per la validità delle sedute di un consiglio regionale o interregionale o del consiglio nazionale dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine, rimane in carica il consiglio uscente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al comitato esecutivo.

##### Art. 24.

*(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia)*

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine.

2. Il Ministro può, con decreto motivato, sentito il parere del consiglio nazionale, sciogliere un consiglio regionale o interregionale:

a) che non sia in grado di funzionare regolarmente;

b) quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio;

c) quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario



straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 25.

*(Ineleggibilità)*

1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

TITOLO II.

DELL'ALBO PROFESSIONALE

Capo I.

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 26.

*(Albo dei giornalisti)*

1. Presso ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.

2. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei giornalisti professionisti, l'altro dei pubblicisti.

3. I giornalisti professionisti e i pubblicisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

Art. 27.

*(Albo: contenuto)*

1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscri-

zione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e ad esso è allegato un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

3. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

#### Art. 28.

##### *(Elenchi speciali)*

1. All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti extracomunitari e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

2. In caso di controversia sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il consiglio nazionale dell'ordine.

#### Art. 29.

##### *(Iscrizione nell'elenco dei professionisti)*

1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 65, sono richiesti:

a) il possesso della laurea in giornalismo o, per chi è in possesso di altre lauree, la frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine per almeno ventiquattro mesi;

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31;

c) l'esito favorevole dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 32.

2. L'iscrizione è deliberata dal competente consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro

trenta giorni al consiglio nazionale, che decide sulla domanda di iscrizione.

Art. 30.

*(Rigetto della domanda)*

1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 31.

*(Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti)*

1. La domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato rilasciato dal consiglio nazionale che attesti il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- d) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali;
- e) certificato di cittadinanza italiana o comunitaria;
- f) certificato penale.

2. Il consiglio dell'ordine regionale o interregionale può provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza e dell'assenza di precedenti penali del richiedente.

3. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

4. Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il consiglio dell'ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le cir-

costanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.

Art. 32.

*(Esame di Stato per l'abilitazione  
all'esercizio professionale)*

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale consiste in una prova scritta e orale in una delle lingue dei Paesi dell'Unione europea e in tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche, previdenziali e contrattuali che hanno attinenza con il giornalismo, con particolare riferimento alla legislazione sulla stampa, il sistema radiotelevisivo e il diritto d'autore, ed alle altre norme di diritto pubblico dell'informazione, del diritto costituzionale e amministrativo, del diritto penale e processuale penale, della storia del giornalismo, anche sotto il profilo economico, e dell'etica professionale.

2. L'esame ha luogo in Roma, innanzi ad una commissione composta di sette membri, di cui:

a) cinque nominati dal consiglio nazionale dell'ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di dieci anni;

b) due nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; quest'ultimo assume le funzioni di presidente della commissione.

3. Qualora gli iscritti all'esame di Stato siano più di 400, la commissione è composta da dodici membri e i componenti di cui al comma 2, lettera a), sono in numero di dieci.

4. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, sono determinate dal regolamento di cui all'articolo 68.

## Art. 33.

*(Registro dei praticanti)*

1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che frequentano il terzo anno del corso di laurea in giornalismo e coloro che vengono ammessi alle scuole di giornalismo riconosciute dall'ordine.

2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*. Deve essere altresì corredata da una dichiarazione del preside del corso di laurea in giornalismo oppure del direttore della scuola di giornalismo cui il richiedente sia iscritto.

## Art. 34.

*(Pratica giornalistica)*

1. Coloro che frequentano il corso di laurea in giornalismo devono effettuare, per almeno diciotto mesi nell'ultimo triennio del corso di studi, periodi di formazione consistenti nello svolgimento di attività di laboratorio, di esercitazioni, seminari professionali, *stages* ed altre attività analoghe. Gli *stages* nelle redazioni di quotidiani, di periodici, di agenzie di stampa e di teleradiogiornali di emittenti nazionali, regionali o provinciali dovranno svolgersi in regime di convenzione.

2. Coloro che, laureati in altra disciplina, svolgono il praticantato presso una scuola di giornalismo dovranno trascorrere, nelle medesime redazioni di cui al comma 1, un periodo di *stages* non inferiore a sei mesi distribuito nel biennio di durata del corso.

## Art. 35.

*(Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti)*

1. La domanda di iscrizione all'elenco dei pubblicisti deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui all'articolo 31, comma

1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, da una documentazione comprendente i giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente nonchè i certificati dei direttori delle pubblicazioni medesime, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

2. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.

#### Art. 36.

##### *(Giornalisti extracomunitari)*

1. I giornalisti extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, purchè abbiano compiuto i ventuno anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, da un'attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

3. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.

#### Capo II.

##### DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

#### Art. 37.

##### *(Trasferimenti)*

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fat-

ta richiesta, il consiglio dell'ordine nazionale o interregionale procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvede ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.

Art. 38.

*(Cancellazione dall'albo)*

1. Il consiglio dell'ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo:

- a) in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata;
- b) in caso di perdita della cittadinanza italiana o comunitaria.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli extracomunitari, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 36 e l'interessato ne faccia domanda.

Art. 39.

*(Condanna penale)*

1. Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine avvia il procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 48.

## Art. 40.

*(Cessazione dell'attività professionale)*

1. Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, su propria domanda, e ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35.

## Art. 41.

*(Inattività)*

1. È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo tre anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a quattro anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione. Nel computo dei termini predetti, non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, o all'espletamento degli obblighi militari.

2. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvi i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

## Art. 42.

*(Reiscrizione)*

1. Il giornalista cancellato dall'albo può, dietro sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.



## Art. 43.

*(Notificazione delle deliberazioni  
del consiglio)*

1. Le deliberazioni del consiglio regionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 42, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

## Art. 44.

*(Comunicazioni)*

1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali o interregionali, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la segreteria del consiglio nazionale dell'ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministero di grazia e giustizia, alla cancelleria della Corte d'appello di cui al comma 1, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al consiglio nazionale.

## Capo III.

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  
DI GIORNALISTA

## Art. 45.

*(Esercizio della professione)*

1. Nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione della predetta disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

## Art. 46.

*(Direzione dei giornali)*

1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa o di un radiotelegiornale, che siano cittadini italiani o comunitari, devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti o nell'elenco dei pubblicisti, salvo quanto stabilito nell'articolo 47; è fatto salvo il disposto dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

## Art. 47.

*(Direzione affidata a persone non iscritte all'albo)*

1. La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, comprese le agenzie di stampa, o di un teleradiogiornale, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali o del volontariato, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

2. Nei casi previsti dal comma 1, è consentita l'iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani scritti o teleradiotrasmessi, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si dovrà procedere alla nomina a vicedirettore del quotidiano o del periodico di un giornalista professionista o di un pubblicista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35, comma 1.

4. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

## TITOLO III.

## DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

## Art. 48.

*(Procedimento disciplinare)*

1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro dei praticanti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal consiglio regionale o interregionale, ovvero su richiesta del procuratore generale di Corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 44.

## Art. 49.

*(Competenza)*

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente ai sensi del comma 1, il procedimento disciplinare è rimesso ad altro consiglio dell'ordine, designato dal consiglio nazionale.

## Art. 50.

*(Astensione o ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine)*

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio rimette gli atti ad altro

consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricasazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricasati; in caso contrario restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

*(Sanzioni disciplinari)*

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio.

2. Le sanzioni sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

Art. 52.

*(Avvertimento)*

1. L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

2. L'avvertimento, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio dell'ordine.

3. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

4. Il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere, entro i trenta giorni successivi, di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 53.

*(Censura)*

1. La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste

nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Art. 54.

*(Sospensione)*

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

Art. 55.

*(Radiazione)*

1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale, fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

Art. 56.

*(Procedimento)*

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio.

2. Il consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. Il contraddittorio è indiretto.

3. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta; essi sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

4. L'incolpato può ammettere l'addebito e concordare con il consiglio, previo assenso di quest'ultimo, la sanzione disciplinare, rinunciando ad ogni impugnazione.

In tale caso la sanzione applicata è ridotta.

5. Si applicano al procedimento disciplinare le norme previste dagli articoli da 1 a 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 57.

*(Prescrizione)*

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo 56, nonchè dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato oltre la metà.

5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 58.

*(Reiscrizione dei radiati)*

1. L'iscritto che sia stato radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro dei praticanti a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

2. Il consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 56.

## TITOLO IV.

## DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

## Art. 59.

*(Ricorso al consiglio nazionale)*

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro dei praticanti e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione, per i provvedimenti in materia disciplinare, ovvero dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44, per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

3. I ricorsi al consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

4. È istituita in seno al consiglio nazionale una sezione ricorsi la quale ha il compito di istruire e decidere i ricorsi relativi alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dal registro dei praticanti. La sezione è composta da quindici consiglieri nazionali, dei quali non più di due provenienti dal medesimo ordine regionale o interregionale, eletti preferibilmente fra i laureati in giurisprudenza, e dura in carica ventiquattro mesi.

5. In seno al consiglio nazionale sono altresì istituite una sezione disciplinare ed elettorale, di cui fanno obbligatoriamente parte il presidente, il vicepresidente e il segretario dell'ordine nazionale, nonché una sezione giuridica, una sezione culturale e una sezione amministrativa, i cui componenti durano in carica ventiquattro mesi.

6. Le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento delle sezioni di

cui ai commi 4 e 5 sono adottate con il regolamento di cui all'articolo 68.

Art. 60.

*(Provvedimenti disciplinari)*

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore generale della Repubblica. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e nei termini di cui all'articolo 56. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, comma 1.

Art. 61.

*(Deliberazioni del consiglio nazionale)*

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, degli elenchi o dal registro dei praticanti, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione oggetto del ricorso, nonchè al procuratore generale presso la Corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 44.

Art. 62.

*(Azione giudiziaria)*

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 61 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto ovvero, in caso di ricorso in materia elettorale, ove l'elezione contestata si è svolta.

2. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.



3. Sia presso il tribunale sia presso la Corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista fra quelli nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente di ciascuna Corte d'appello su designazione del consiglio nazionale dell'ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

4. Il reclamo all'Autorità giudiziaria può essere proposto dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale di Corte d'appello competenti per territorio.

#### Art. 63.

##### *(Procedimento)*

1. Il tribunale e la Corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

2. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

3. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

#### Art. 64.

##### *(Ricorso per cassazione)*

1. Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte degli interessati e del procuratore generale di Corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 62, nel termine di sessanta giorni dalla notifica. Si applica l'articolo 360 del codice di procedura civile.

### TITOLO V.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 65.

##### *(Ammissione di pubblicisti e non laureati all'esame di Stato)*

1. I pubblicisti con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni, che comprovi-

no con documenti di data certa di avere esercitato per almeno tre anni in maniera esclusiva attività giornalistica ininterrotta e retribuita presso una o più testate giornalistiche, possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 68.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono altresì essere ammessi all'esame di Stato anche candidati non laureati, purchè in possesso di attestazione di frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine.

Art. 66.

*(Anzianità)*

1. Gli iscritti negli elenchi dell'albo e nel registro dei praticanti conservano l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 67.

*(Personale degli ordini e del consiglio nazionale)*

1. Al personale degli ordini e del consiglio nazionale si applica il trattamento giuridico e economico definito nel contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici.

Art. 68.

*(Norme regolamentari)*

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo definisce le norme di attuazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. In attuazione dell'articolo 1 della presente legge, le norme regolamentari di cui al comma 1 non potranno prevedere l'istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 200 giornalisti di cui non meno di 100 professionisti.

Art. 69.

*(Abrogazione di disposizioni incompatibili)*

1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 70.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

